

Articolo 1. – Natura del Consorzio –

1. Il Consorzio Turistico e della attività Produttive “Ducezio” è un Ente dotato di propria personalità giuridica.

Articolo 2. – Oggetto del Regolamento. –

1. Il presente Regolamento ne disciplina, ai sensi della Legge, dello Statuto e dell’Atto costitutivo, i criteri di organizzazione e di funzionamento tecnico amministrativo.
2. L’adesione al Consorzio vincola al rispetto, oltre che dello Statuto, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3. – Attività del Consorzio.-

1. Le attività del Consorzio sono distinte in:
 - a) Attività di interesse comune a tutti i Consorziati;
 - b) Attività di interesse individuale dei singoli Enti associati;
 - c) Gestione di beni.
2. Sono attività di interesse comune quelle destinate alla promozione, qualificazione ed incremento del turismo e delle attività economiche, sociali e culturali, mediante interventi ed iniziative che interessano l’intera area territoriale su cui operano i soggetti consorziati.
3. Il Consorzio può, altresì, gestire e amministrare beni mobili ed immobili dei singoli consorziati, a seguito di uno specifico atto formale che stabilisca la durata dell’affidamento della gestione, nonché i diritti e i doveri delle parti contraenti. La gestione sarà autonoma e separata per ogni singolo consorziato.

Articolo 4. – Operazioni. –

1. Il Consorzio, per il raggiungimento dei propri fini, può compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, finanziaria e mobiliare consentita dalla legislazione vigente, nonché assumere e mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in enti, associazioni, fondazioni, consorzi, società di capitali, oltre a stipulare qualsiasi contratto di natura associativa.

Articolo 5. – Criteri di gestione. –

1. Il Consorzio opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 6. – Capitale di dotazione consortile e quote di partecipazione.

1. Il capitale del Consorzio è suddiviso in quote, all'atto della costituzione, è costituito dai beni mobili ed immobili, dai fondi liquidi e da ogni altra attività e passività conferiti ad esso dagli enti consorziati al momento dell'approvazione dello Statuto e delle convenzioni, ovvero con successiva assunzione di formale provvedimento.
2. Ogni altro bene acquisito dal Consorzio nel corso della sua durata fa parte del patrimonio consortile.

Articolo 7. – Nuove adesioni di Enti pubblici. –

1. Al Consorzio può partecipare qualsiasi ente pubblico quando sia autorizzato secondo la legge alla quale esso è soggetto.
2. A tal fine l'Ente nuovo aderente dovrà approvare sia lo Statuto che il presente Regolamento.
3. Qualsiasi Ente pubblico potrà usufruire delle prestazioni del Consorzio, anche non aderendo stabilmente allo stesso, purchè venga stipulata apposita convenzione.

Articolo 8. – Organi. –

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. L'Assemblea Consortile;
 - d. Il Direttore Tecnico;
 - e. Il Collegio Sindacale;
 - f. Il Segretario-Economo;
 - g. Le Commissioni tecniche e consultive.

Articolo 9. – Il Presidente. –

1. Il Presidente è eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e tra i rappresentanti dei Comuni e dura in carica due anni;
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea consortile ed il Consiglio Direttivo;
 - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
 - c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- d. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore tecnico e del Segretario economo;
 - e. conferisce, previa delibera del Consiglio Direttivo, eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
 - f. presiede le riunioni dell'Assemblea.
3. Al Presidente compete l'indennità di carica mensile onnicomprensiva di EURO _____, mentre ai componenti il Consiglio Direttivo l'indennità è corrisposta in misura ridotta del 25%.

Articolo 10. – Rappresentanza legale del Consorzio. –

1. La firma e la rappresentanza legale del Consorzio, nei confronti dei terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente o ad altra persona espressamente delegata; nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11. – Il Consiglio Direttivo. –

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, alla prima adunanza successiva al suo insediamento, e comunque non oltre 45 giorni dall'insediamento dei rappresentanti degli enti associati.
2. L'elezione avviene sulla base di liste contenenti ciascuna i nominativi dei candidati alla carica di componente dello stesso Consiglio, sottoscritta dai rappresentanti degli Enti che rappresentino complessivamente almeno un terzo dei soci.
3. Le liste devono essere depositate al protocollo del Consorzio almeno 7 giorni prima della seduta fissata per l'elezione.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese con una maggioranza corrispondente al 51 per cento dei consorziati presenti e votanti. Ogni elettore può votare una sola lista.
5. Ai Consiglieri spetta un'indennità di funzione pari ad EURO 40,00 se la presenza viene assicurata per la durata della seduta.

Articolo 12. – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente ed è competente, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea, al Presidente del Consiglio Direttivo al Direttore Tecnico e dal Segretario economo.

2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. nomina nel suo seno il Presidente;
- b. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- c. dispone perché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio: in particolare, esso dispone la progettazione e la realizzazione delle attività turistiche e dei servizi di pertinenza del Consorzio, dispone i contratti e le convenzioni con i clienti, i fornitori, i tour operators e/o con enti o privati, predispone la regolamentazione delle spese di comune interesse.
- d. predispone i consuntivi annuali, i bilanci e riferisce all'Assemblea sulla gestione economica del Consorzio;
- e. delibera le somme occorrenti per gli scopi consortili;
- f. delibera di avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi consortili;
- g. approva i piani ed i programmi di investimento, nonché la pianta organica e relative variazioni;
- h. stipula contratti di mutuo e/o transazioni finanziarie a medio e lungo termine;
- i. delibera di assumere, acquistare e trasferire partecipazioni in altre società costituite o costituenti;
- j. gestisce l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione ultranovennale e la locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, l'accensione di ipoteche su immobili di proprietà del Consorzio, la costituzione in peno di titoli e altri beni sociali;
- k. studia le forme per il contratto di affiliazione al Consorzio;
- l. studia e gestisce il reinvestimento o il reimpiego degli utili accantonati in quanto indivisibili, negli esercizi successivi a quello del loro ottenimento;
- m. nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Tecnico ed il Segretario economo, sentiti i Sindaci dei Comuni fondatori;
- n. istituisce e nomina i componenti di Commissioni Tecniche e Consultive di cui possono far parte soci o esterni;
- o. delibera di agire o resistere in giudizio;
- p. decide sull'accoglimento delle domande dei nuovi soci;
- q. redige una relazione informativa sull'andamento della gestione che viene presentata all'Assemblea ogni semestre.

Articolo 13. – Durata in carica, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, dimissioni e surroga del Consiglio Direttivo, dei suoi componenti e del suo Presidente. –

1. Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente durano in carica due anni, e sono rieleggibili;
2. tali organi, ancorché decaduti, possono essere prorogati per 45 giorni, ed in tale periodo continuano ad esercitare le proprie funzioni adottando esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili;
3. ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla vigente legislazione per i Consiglieri Comunali, inoltre, causa di decadenza dalla carica l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo;
4. le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano accettate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio.
5. l'Assemblea provvede alla surrogazione dei componenti del Consiglio Direttivo entro 45 giorni dal momento in cui sono venuti meno per qualsiasi motivo, ed i componenti che surrogano quelli cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori;
6. le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio;
7. nei casi di grave irregolarità o persistente contrasto con gli indirizzi assembleari, o di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero in conseguenza di azioni compiute in pregiudizio degli interessi del Consorzio, l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero ogni suo singolo membro, possono essere revocati dall'Assemblea Consortile tramite motivata mozione votata dalla maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14. – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea Consortile. Bilancio e Consuntivo. -

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati. Essa è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio;
2. l'Assemblea delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a. definizione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Consorzio nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'esercizio dei servizi gestiti è

destinato a soddisfare, nel quadro e nel rispetto della programmazione economico-territoriale, della legislazione nazionale e regionale vigente;

- b. elezione, revoca e decadenza dei membri del Collegio Sindacale;
- c. approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei seguenti atti:
 - i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e gli eventuali allegati, i conti consuntivi, i programmi ed i progetti di opere pubbliche;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso enti e società controllate o collegate.

Articolo 15. – Convocazioni e riunioni dell'Assemblea. –

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. e, nei casi d'urgenza, mediante semplice telegramma o telefax, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza.
L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore;
2. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.13 dello Statuto.

Articolo 16 – Votazione e verbalizzazione dell'Assemblea. –

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza di persone o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone; nel qual caso avvengono in forma segreta;
2. le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo che vertano su questioni concernenti persone, nel qual caso avvengono a scrutinio segreto;
3. delle sedute dell'Assemblea è redatto processo verbale a cura del Segretario-economo e del Direttore Tecnico;
4. le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.

Articolo 17. – Durata in carica ed indennità dei membri dell'Assemblea. –

1. Ciascun componente dell'Assemblea rimane in carica, con pieni poteri, sino alla sua sostituzione da parte del suo successore, ed ancorché decaduto, fino alla sua surrogazione continua ad esercitare appieno le proprie funzioni;
2. ai componenti dell'Assemblea è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e delle Conessioni Tecniche e Consultive, eventualmente costituite, di 400 EURO. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità prevista per i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18. – Direttore Tecnico. –

1. Il Direttore Tecnico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra Dirigenti di Enti Pubblici con almeno cinque anni d'esperienza o tra professionisti di dimostrata capacità professionale in tema di servizi pubblici;
2. il Direttore Tecnico dura in carica un anno e può essere riconfermato.
3. l'incarico di Direttore Tecnico è conferito *intuitu personae e può essere revocato dal Consiglio Direttivo in ogni momento*;
4. al Direttore Tecnico compete un trattamento economico determinato dal Consiglio Direttivo e che, in ogni caso, non può superare il compenso di EURO 12.000,00 lorde annue.

Articolo 19. – Attribuzioni del Direttore Tecnico. –

1. Il Direttore Tecnico assicura l'attuazione delle finalità del Consorzio e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo. A tale fine:
 - a. coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
 - b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il migliore svolgimento dell'attività del Consorzio;
 - c. partecipa ai lavori degli organi consultivi ed alle iniziative del Consorzio;
 - d. sovrintende alle attività del Consorzio;
 - e. sovrintende lo svolgimento di gare formali ed informali bandite dal Consorzio e ne cura gli adempimenti consequenziali:

Articolo 20. – Il Segretario-Economo. –

1. Il Segretario-economo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra dipendenti di Enti Pubblici con almeno la qualifica di Istruttore o tra professionisti esterni con esperienza sul funzionamento di Enti Pubblici;
2. il Segretario-economo dura in carica un anno e può essere riconfermato;
3. l'incarico di Segretario-economo è conferito, *intuitu personae*, e può essere revocato dal Consiglio Direttivo in ogni momento;
4. al segretario-economo, se esterno al Consorzio, compete un trattamento economico determinato dal Consiglio Direttivo, che non può superare EURO 12.000,00;
5. le funzioni del Segretario-economo, in caso di assenza, sono svolte dal Direttore Tecnico.

Articolo 21. – Attribuzioni del Segretario. –

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i rispettivi verbali. Svolge, inoltre, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dell'associazione riguardo alla conformità della relativa attività alla legislazione in generale. Predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e tutti gli atti amministrativi necessari.

Articolo 22. – Commissioni tecniche e consultive. –

1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, il Consiglio Direttivo può istituire apposite commissioni tecniche e consultive, composte da componenti dell'Assemblea e/o da esperti esterni al Consorzio, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione, in numero non superiore a tre per Commissione.
2. ai componenti delle Commissioni tecniche e consultive spetta un compenso determinato forfetariamente per singola seduta in 13,00 EURO.

Articolo 23. – Nomina, durata in carica, ineleggibilità ed incompatibilità del Collegio dei Sindaci. –

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri, compreso il Presidente;
2. i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88, ed in particolare:
 - iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - iscritti nell'albo dei ragionieri;
3. i componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta. All'atto della nomina, l'Assemblea decide il componente cui affidare l'incarico di Presidente del Collegio;
4. sono cause di ineleggibilità alla carica ed incompatibilità con la carica di revisore dei conti:
 - quelle di cui all'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio;
 - l'essere componente degli organi degli Enti Locali consorziati, o membro dell'Assemblea del Consorzio, o membro dell'organo regionale di controllo, o l'aver ricoperto tali incarichi nel biennio precedente la nomina oppure l'essere Direttore o dipendente del Consorzio o segretario o dipendente degli enti consorziati;
5. i componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio o gli enti consorziati o presso enti o istituzioni dipendenti, collegati o sottoposti a controllo o vigilanza del Consorzio stesso.

Articolo 24. – Competenze del Collegio dei Sindaci. –

1. Il Collegio dei Sindaci è l'organo preposto ad esercitare il controllo della regolarità contabile, nonché la vigilanza sulla gestione economico finanziaria del Consorzio.
Agisce, di norma, collegialmente, fatto salvo il diritto di ogni singolo membro di procedere singolarmente, in qualsiasi momento, agli accertamenti di competenza del Collegio, e di partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo che deve essere verbalizzato.

Articolo 25. – Indennità e decadenza dei membri del Collegio dei Sindaci. –

1. Ai componenti del Collegio spetta un compenso forfetario di 2.000,00 EURO l'anno;
2. il revisore che, senza giustificato motivo non partecipa, durante un esercizio, a tre riunioni del Collegio, decade d'ufficio.
Decade, altresì, nel in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Articolo 26. –Struttura organizzativa del personale. –

1. Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio e/o di personale dipendente dagli enti consorziati, a qualsiasi titolo, anche di precariato;
2. in caso di scioglimento del Consorzio il personale di ruolo sarà assegnato ai Comuni consorziati.

Articolo 27. – Assunzione e trattamento economico e normativo del personale. –

1. Le modalità , i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati in analogia alle norme vigenti per il personale degli Enti Locali.

Articolo 28. –Fonti di finanziamento. –

1. Il Consorzio provvedere al proprio finanziamento tramite:
 - fondi all'uopo accantonati;
 - utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti;
 - donazioni;
2. ciascun ente consorziato sarà tenuto a versare annualmente al Consorzio un contributo nella misura prevista per ciascun esercizio.

Articolo 29. –Procedure per l'adozione degli atti di gestione e di organizzazione. Tipologia degli atti. –

1. Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa del Consorzio, gli atti di gestione e di organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:

- a) dal Consiglio Direttivo (delibere e direttive);
 - b) dal Presidente (determine e direttive);
 - c) dal Direttore Tecnico e dal Segretario Economo (determine, ordini di servizio ed atti di organizzazione);
 - d) dall'Assemblea Consortile (delibere);
2. le procedure di definizione delle proposte di delibera del Consiglio Direttivo, per quanto non previsto da altre norme di Legge, statutarie o regolamentari, sono istruite dal Direttore Tecnico o, dal Segretario, secondo le rispettive competenze.

Articolo 30. – Entrata in vigore. –

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera con la quale è stato approvato.

Articolo 31. – Rinvio. –

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Regolamento, si intendono applicabili le disposizioni di Legge previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali in quanto compatibili, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel vigente Codice Civile.